

## La Legge di bilancio per il 2018

### *Sintesi didattica delle novità introdotte*

---

di Emanuele Perucci

Con la riforma operata dalla legge n. 163/2016, i contenuti delle leggi di bilancio e di stabilità sono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova **Legge di bilancio**, articolata in due sezioni:

- la prima svolge essenzialmente le funzioni dell'ex Legge di stabilità;
- la seconda assolve a quelle della ex Legge di bilancio.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento ordinario n. 62) è stata pubblicata la **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*.

La parte prima è composta da un solo articolo suddiviso in 1.181 commi.

Tra le principali novità si segnalano:

- la modifica dei termini di presentazione di alcune dichiarazioni fiscali;
- la proroga delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione, acquisto mobilia;
- il nuovo limite per i figli a carico;
- i crediti d'imposta per le strutture termali, le imprese culturali e creative, i librai, gli acquisti di prodotti derivati dalla raccolta differenziata e di strumenti musicali;
- la modifica alla disciplina della fatturazione elettronica;
- le agevolazioni per le cooperative sociali e la stretta sulle società cooperative.

### **Novità in tema di imposte sui redditi e Irap**

#### **Dichiarazioni fiscali (articolo 1, comma 933 e 934)**

Vengono modificati alcuni termini relativi alle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta (articolo 4 D.P.R. n. 322/1998) e precisamente:

- il termine entro il quale i sostituti d'imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche è prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre;
- la trasmissione telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- il termine per la presentazione della dichiarazione a un Caf-dipendenti è prorogato dal 7 luglio al 23 luglio.

#### **Detrazioni fiscali Irpef (articolo 1, comma 3)**

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 le seguenti detrazioni Irpef:

- 65 per cento per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus). La detrazione è ridotta al 50 per cento per gli interventi di acquisto e installazione di finestre e infissi, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale;
- 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia, fino a una spesa massima di 96 000 euro;
- 50 per cento per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, limitatamente a quelli connessi a ristrutturazioni iniziate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Viene estesa inoltre la detrazione del 65 per cento alle spese relative all'acquisto e posa in opera di microgeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100 000 euro e a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento.

È prevista infine una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

### ***Detrazione per gli alloggi universitari (articolo 1, comma 23)***

Viene estesa la detrazione d'imposta per i canoni di locazione prevista per gli studenti universitari fuori sede. La detrazione è ora estesa all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate.

È soppressa la previsione che il comune di ubicazione dell'università sia situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente. L'agevolazione è limitata ai periodi d'imposta 2017 e 2018.

### ***Bonus 80 euro (articolo 1, comma 132)***

Vengono elevate le soglie reddituali per l'accesso al bonus di 80 euro, ferma restando la misura del credito, pari a 960 euro annui.

Il bonus spetta ora per un reddito complessivo non superiore a 24 600 euro (precedentemente 24 000) e decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26 600 euro (precedentemente 26 000 euro).

### ***Figli a carico (articolo 1, commi 252 e 253)***

A partire dal 1° gennaio 2019 sale da 2 840,51 a 4 000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.

Resta invece fermo il limite di 2 840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

### ***Super-ammortamento (articolo, comma 32)***

Cambia l'elenco dei beni materiali strumentali cui si applica il super-ammortamento per gli investimenti, includendo alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali. L'agevolazione spetta per gli investimenti fatti fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 risulti accettato l'ordine dal venditore e versato un acconto di almeno il 20 per cento.

### ***Riallineamento dei valori delle partecipazioni (articolo 1, commi da 81 a 83)***

È esteso alle partecipazioni estere l'ambito applicativo delle norme che consentono l'affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio in seguito a operazioni straordinarie e ad altre operazioni di acquisizione, riferibili ad avviamento, marchi e altre attività. L'affrancamento si perfeziona con il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 16 per cento.

L'estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d'imposta 2017, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

L'esercizio dell'opzione per il riallineamento non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis (fusione di società), 173, comma 15-bis (scissione di società), e 176, comma 2-ter (conferimento d'azienda) del Tuir e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12 del D.L. n. 185/2008.

### ***Utili da partecipazione (articolo 1, commi da 1.007 a 1.009)***

Subisce modifiche la disciplina degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Non rientrano in tale casistica gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e in seguito percepiti in periodi d'imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 167, comma 4, del Tuir. In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

### ***Credito d'imposta terme (articolo 1, commi 17 e 18)***

È esteso alle strutture che prestano cure termali il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere. L'agevolazione è finalizzata alla realizzazione di piscine termali e all'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento di tali attività.

Il credito d'imposta è pari al 30 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 200 000 euro.

### ***Credito d'imposta per la formazione tecnologica (articolo 1, commi da 46 a 56)***

Viene introdotto, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino a un importo massimo annuo di 300 000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano impegnati nelle attività di formazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzate dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito sia impiegato;
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- non rileva ai fini dell'applicazione del limite annuale di 250 000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta né del limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700 000 euro.

### ***Credito d'imposta per le imprese culturali e creative (articolo 1, commi da 57 a 60)***

Viene introdotto il credito d'imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed è attribuito nel limite di spesa di 500 000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Destinatari dell'agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese e i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;
- sono soggetti passivi d'imposta in Italia;
- hanno quale oggetto sociale l'attività relativa ai prodotti culturali.

### ***Credito d'imposta per i prodotti derivati dalla raccolta differenziata (articolo 1, commi da 96 a 99)***

Viene introdotto un credito d'imposta del 36 per cento a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui. L'agevolazione spetta sulle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, fino a un importo massimo annuale di 20 000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Il credito d'imposta:

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi;
- non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa Ires;
- non è soggetto al limite di utilizzabilità pari a 250 000 euro annuale, valevole per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.

### ***Credito d'imposta per i librai (articolo 1, commi da 319 a 321)***

È istituito un credito di imposta per gli esercenti attività commerciali nel settore della vendita di libri al dettaglio. Il credito d'imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati per Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività, nonché alle eventuali spese di locazione.

Il credito d'imposta:

- è stabilito nella misura massima di 20 000 euro per gli esercenti librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10 000 euro per gli altri esercenti;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

### ***Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali (articolo 1, comma 643)***

È prorogato di un anno il credito d'imposta del 65 per cento, per un massimo di 2 500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo. Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato e il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi pre-accademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei Conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzati a rilasciare titoli di alta formazione.

## **Novità in tema di IVA e di altri tributi**

### ***Dichiarazioni Iva (articolo 1, comma 935)***

Cambia la disciplina relativa alla violazione degli obblighi di dichiarazione Iva prevista all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, introducendo una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10 000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

### ***Gruppo Iva (articolo 1, commi 984 e 985)***

Cambia la disciplina del gruppo Iva introdotta dalla Legge di bilancio 2017. In particolare:

- le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
- le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo Iva, da un soggetto che non ne fa parte;

- le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un gruppo Iva costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte;
- le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
- la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali.

Le suddette norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

#### ***Tax free shopping (articolo 1, comma 1.088)***

È posticipata dal 1° gennaio 2018 al 1° settembre 2018 la decorrenza per l'emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea.

#### ***Fatturazione elettronica (articolo 1, commi da 909 a 928)***

È introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (spesometro).

In sintesi, nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alla prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

È prevista inoltre la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'articolo 21 D.L. n. 78/2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro).

#### ***Iva sugli spettacoli teatrali (articolo 1, comma 340)***

Viene estesa alle prestazioni rese dagli intermediari l'aliquota Iva ridotta al 10%, prevista per gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini, marionette e maschere.

#### ***Accisa sulla birra (articolo 1, comma 514)***

A decorrere dal 1° gennaio 2019 viene ridotta l'aliquota di accisa sulla birra a 3 euro per ettolitro e per grado-Plato.

## Agevolazioni per particolari settori

### **Settore agricolo (articolo 1, comma 515)**

Viene modificata la legge n. 203/1982 in materia di contratti agrari, equiparando al coltivatore diretto l'imprenditore agricolo professionale.

### **Cooperative sociali (articolo 1, comma 109)**

Viene attribuito un contributo in favore delle cooperative sociali, con riferimento alle assunzioni di persone per le quali sia stata riconosciuta la protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016. Condizione essenziale per beneficiare del contributo è che i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato, con decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché stipulati entro il 31 dicembre 2018.

Il contributo è corrisposto per un periodo massimo di 36 mesi, ai fini della riduzione della relativa contribuzione obbligatoria di previdenza e assistenza sociale, entro un limite di spesa pari a 500 000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020. Si demanda a un decreto ministeriale la definizione dei criteri di assegnazione del contributo.

### **Società sportive (articolo 1, commi da 358 a 360)**

Cambia la disciplina per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Si dispone in particolare che:

- tali collaborazioni siano considerate contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i compensi siano considerati fiscalmente come *redditi diversi* se stipulati da società e associazioni sportive dilettantistiche, ovvero come *redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente* se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative;
- dal 1° gennaio 2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative devono essere iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'Inps (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e non operano forme di assicurazione diverse da quella Ivs.

### **Società tra avvocati (articolo 1, comma 443)**

Cambia la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, con le seguenti previsioni:

- l'inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell'indicazione *società tra avvocati*;
- una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva e l'obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense;
- l'obbligo della Cassa forense di adottare entro un anno un regolamento per l'attuazione della suddetta disciplina.

### **Attività di enoturismo (articolo, commi da 502 a 505)**

È esteso a favore di chi svolge attività di enoturismo il regime fiscale previsto per l'agriturismo. L'agevolazione consiste nella determinazione forfetaria del reddito imponibile con applicazione di un coefficiente di redditività del 25 per cento e nell'adozione del regime forfettario Iva.

## Altre disposizioni

### ***Lavoratori dipendenti (articolo 1, commi da 910 a 914)***

È prevista una nuova disciplina sulle modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, con decorrenza dal 1° luglio 2018. La novità consiste nel divieto di corrispondere somme di qualsiasi genere in contanti.

### ***Società cooperative (articolo 1, comma 936)***

Vengono inasprite le sanzioni nei confronti delle società cooperative in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente. In caso di cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all'attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio.

È previsto inoltre che alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo, ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente), è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto.

Viene modificato inoltre l'articolo 2542 c.c., prevedendo che l'amministrazione della società cooperativa sia affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative con un numero di soci operatori inferiore a venti, ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, si applica la norma che limita il mandato degli amministratori a tre esercizi.

Cambia infine l'articolo 2545-sexiesdecies c.c. in tema di gestione commissariale, prevista in caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi. Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

### ***Notificazioni a mezzo posta (articolo 1, comma 461)***

Cambia la disciplina delle notificazioni a mezzo posta, per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, a seguito della soppressione dell'esclusiva alla società Poste italiane Spa dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e le notificazioni delle violazioni del Codice della strada.

A seguito di tale intervento, le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate potranno essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale, anche dagli altri operatori postali che, secondo la legislazione vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione che siano dotati dell'apposita licenza individuale rilasciata da parte del Ministero dello sviluppo economico.

### ***Scadenze fiscali (articolo 1, comma 932)***

È prorogato al 30 settembre il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre.

È prorogato al 31 ottobre quello di presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e Irap (modello Unico).

### ***Canone Rai (articolo 1, comma 1.147)***

È estesa al 2018 la riduzione del canone Rai per uso privato da 100 a 90 euro.